



*Ministero*  
*delle Infrastrutture e dei Trasporti*  
Capitaneria di porto di Venezia

**Ordinanza**

Il sottoscritto Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia;

**VISTA:** il sinistro marittimo occorso al M/p SIRE I - targa CI 2810, avvenuto in data 24/08/2016, in navigazione da Chioggia verso il Canale Pellestrina, in Località CA' ROMAN (VE), attualmente arenato nel punto di coordinate geografiche 45° 14.300' N e 012° 17.210' E;

**CONSIDERATO:** che il motopeschereccio in questione, a seguito delle maree eccezionali registrate nell'anno 2019, ha subito nel tempo dei danni alle strutture che hanno comportato l'asportazione della tuga, recuperata in data 27/12/2019;

**CONSIDERATO:** che lo scafo del relitto attualmente giace in posizione semiaffondata e decentrata rispetto all'asse del canale navigabile;

**VISTO:** l'esito del sopralluogo esperito in data 09/04/2020;

**VISTO:** l'avviso di pericolosità emanato dalla Capitaneria di porto di Venezia - prot.21800 in data 11/07/2019;

**CONSIDERATO:** che le eccezionali escursioni di marea registrate durante l'anno 2019, che hanno raggiunto livelli massimi di valore pari a 187 cm, potrebbero sommergere lo scafo affiorante del relitto di che trattasi;

**VISTA:** la propria Ordinanza n° 128/2019 in data 14/11/2009, con la quale, a seguito delle avverse condizioni meteo marine verificatesi nell'area della laguna veneta in data 12-13/11/2019, sono state emanate misure urgenti di sicurezza della navigazione;

**VISTE:** le proprie Ordinanze n° 175/2009 in data 28/12/2009 e ss.mm./ii, con la quale è stato approvato il "*Regolamento per il servizio marittimo e la sicurezza della navigazione nel porto di Venezia*";

**RITENUTO:** opportuno garantire la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare nello specchio acqueo interessato dal sinistro di che trattasi;

**VISTI:** gli articoli 17, 62 e 81 del Codice della Navigazione, nonché l'art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione – parte marittima;

**VISTI:** gli atti d'ufficio;

**ORDINA**  
**Articolo Unico**

**Che dalla data di emanazione della presente Ordinanza fino al termine delle operazioni di recupero del M/p SIRE I**, attualmente semiaffondato in posizione avente coordinate geografiche **45° 14.300' N e 012° 17.210' E**, meglio evidenziata nella planimetria in allegato alla presente, per un raggio di 10 (dieci) mt dal M/p di che trattasi, è interdetta: la navigazione, la sosta ed il transito alle unità di tutte le tipologie, eccezion fatta per le unità della Guardia Costiera, dei Vigili del Fuoco e delle Forze di Polizia/Sicurezza e di soccorso, in ragione del loro ufficio.

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati:

- ai sensi dell'art. 53, comma 3 del Decreto legislativo n°171/2005 e ss.mm./ii., se alla condotta di un'unità da diporto;
- ai sensi dell'art. 1174, comma 1, e art. 1231 del Codice della Navigazione, negli altri casi.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alle persone e/o cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che sarà immediatamente esecutiva dalla sua emanazione mediante pubblicazione nell'apposita sezione "Ordinanze e Avvisi" del proprio sito web istituzionale [www.guardiacostiera.gov.it/venezia](http://www.guardiacostiera.gov.it/venezia).

Venezia, (data della firma digitale)

**IL COMANDANTE**  
**CA (CP) Piero PELLIZZARI**  
(Firma digitale apposta ai sensi del decreto legislativo n°82/2005  
e delle discendenti disposizioni attuative)

